Cassazione civile sez. III, 12/09/2025, n. 25122

Svolgimento del processo

- **1.** A.A. ricorre, sulla base di otto motivi, per la cassazione della sentenza n. 286/21, del 23 febbraio 2021, della Corte dâ??Appello di Salerno, che â?? accogliendo il gravame esperito, in via incidentale, da B.B., nella sua qualità di titolare dellâ??impresa individuale CO. in GE., avverso la sentenza n. 576/18, del 27 febbraio 2018, del Tribunale della stessa città (respingendo, invece, quello principale dellâ??odierna ricorrente) â?? ne ha rigettato la domanda di risarcimento danni proposta nei confronti di B.B. e del Condominio PRIMAVERA di Via (Omissis), in Eboli (dâ??ora in poi, â??Condominio PRIMAVERAâ?•), in relazione al furto perpetrato nel suo appartamento il 21 ottobre 2006, tra le 19.15 e le 19.45.
- 2. Riferisce, in punto di fatto, lâ??odierna ricorrente di aver adito lâ??autorità giudiziaria per ottenere il ristoro dei danni â?? neppure escluso quello non patrimoniale â?? conseguenti al furto avvenuto nel proprio appartamento, la responsabilità dei quali essa attribuiva a B.B. e al Condominio PRIMAVERA. Assumeva, infatti, lâ??allora attrice che i ladri erano penetrati nel suo appartamento, posto al quinto piano dello stabile condominiale, servendosi del ponteggio esterno eretto per lâ??esecuzione di opere di ristrutturazione dellâ??edificio, appaltate dal Condominio alla ditta individuale del B.B., ponteggio per il quale non era stata prevista nel contratto di appalto, né attuata in fase esecutiva, alcuna misura di sicurezza a protezione dellâ??inviolabilità delle proprietà individuali.

Costituitisi in giudizio i convenuti per resistere allâ??avversaria domanda, istruita la causa anche mediante lâ??assunzione di prove testimoniali, il primo giudice accoglieva parzialmente la pretesa risarcitoria. Veniva, infatti, riconosciuto allâ??attrice il risarcimento del danno â?? ad esclusione di quello non patrimoniale â?? nella misura di Euro 21.000,00 (oltre interessi), somma posta a carico del solo B.B., nella già ricordata qualitÃ, così determinata anche in ragione del riconoscimento del concorso della stessa danneggiata, nella misura del 25%.

Esperito gravame, in via di principalit \tilde{A} , dalla gi \tilde{A} attrice, nonch \tilde{A} \mathbb{O} in via incidentale da B.B., il giudice d \hat{a} ??appello accoglieva il secondo, in relazione al motivo con cui era stato chiesto escludersi l \hat{a} ??affermata responsabilit \tilde{A} , ai sensi dell \hat{a} ??art. 2043 cod. civ.

- **3.** Avverso la sentenza della Corte salernitana ha proposto ricorso per cassazione A.A., sulla base â?? come detto â?? di otto motivi.
- **3.1.** Il primo motivo denuncia â?? ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. â?? violazione dellâ??art. 115 cod. proc. civ., sotto il profilo del travisamento della prova.

Richiamata la distinzione tra errore nella valutazione della prova â?? non sindacabile da parte di questa Corte â?? ed errore, invece, â??percettivoâ?• (ipotizzabile allorché lâ??informazione probatoria utilizzata in sentenza sia contraddetta da uno specifico atto processuale), la ricorrente deduce la sussistenza del secondo.

Infatti, la sentenza impugnata avrebbe escluso la responsabilità di B.B. (quale titolare di impresa individuale) sulla base del rilievo â?? tra gli altri â?? che il ponteggio fosse â??illuminato dalla luce del cortileâ?•. In realtÃ, dalle deposizioni dei testi emerge unicamente che il cortile dellâ??edificio, ove insisteva il ponteggio, era illuminato, non pure che lo fosse il ponteggio stesso, donde il denunciato vizio di travisamento della prova.

3.2. Il secondo motivo denuncia â?? ex art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. â?? omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti.

Si assume che la Corte territoriale avrebbe omesso di esaminare un fatto decisivo, viceversa, confermato dallâ??istruttoria, vale a dire che il ponteggio, al momento del furto, era privo di dispositivi di illuminazione e allarme. Orbene, si tratterebbe di fatto decisivo, in quanto lâ??adeguata illuminazione dei ponteggi eretti per la ristrutturazione degli edifici condominiali Ã' ritenuta dalla giurisprudenza una delle cautele minime che lâ??appaltatore deve adottare per evitarne lâ??uso anomalo da parte di malintenzionati.

3.3. Il terzo motivo denuncia â?? ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. â?? violazione e falsa applicazione dellâ??art. 129, comma 3, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Si censura la sentenza impugnata, là dove valorizza la presenza di due â??mantovaneâ?• sul ponteggio, tra gli elementi ritenuti sufficienti ad impedirne lâ??uso anomalo, mentre in realtà la funzione della â??mantovanaâ?• â?? ai sensi della norma richiamata in rubrica â?? Ã" quella di protezione contro la caduta di materiali dallâ??alto.

3.4. Il quarto motivo denuncia â?? ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. â?? violazione o falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ.

Si censura la sentenza impugnata per aver escluso la responsabilità di B.B. sul presupposto che il ponteggio fosse illuminato dalla luce del cortile, avesse una gabbia scale per lâ??accesso chiusa al piano terra da un cancello con un lucchetto, avesse al lato di ogni piano delle reti elettrosaldate, avesse due mantovane aventi anchâ??esse la funzione di impedire lâ??accesso a terzi; tali elementi sono stati ritenuti â??sufficienti ad impedire lâ??uso anomalo del ponteggio da parte di terziâ?•. Tuttavia, poiché nessuno di tali elementi era, in realtÃ, idoneo ad impedire tale uso del ponteggio (e nel caso dellâ??illuminazione dello stesso neppure certo), il ragionamento presuntivo operato dalla sentenza sarebbe stato compiuto in assenza di indizi gravi, precisi e concordanti.

3.5. Il quinto motivo denuncia â?? ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. â?? violazione o falsa applicazione degli artt. 40 e 41 cod. pen. e dellâ??art. 2043 cod. civ.

Si censura la sentenza impugnata, là dove afferma che il â??presumibile accesso al quinto piano del ponteggio, attraverso il finestrone condominiale, rende il ponteggio, piuttosto che oggetto di un uso anomalo per la mancata adozione di precauzioni idonee ad evitare furti negli appartamenti, una mera occasione agevolatrice del passaggio furtivo nellâ??appartamentoâ?•. La Corte territoriale, in altri termini, ha reputato lâ??accesso al ponteggio â?? attraverso il finestrone condominiale al quinto piano â?? non â??causaâ?•, ma â??occasione agevolatriceâ?• del â??passaggio furtivo nellâ??appartamentoâ?•.

Tale ragionamento, tuttavia, violerebbe le regole â?? di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen. â?? che disciplinano, anche con riferimento allâ??illecito civile, il nesso causale.

Questo denunciato, peraltro, sarebbe un vero e proprio vizio di sussunzione, perché â?? evidenzia la ricorrente â?? non si sollecita una rivalutazione o diversa ricostruzione della â??quaestio factiâ?•, assumendo, anzi, la stessa nei termini in cui Ã" stata ricostruita dalla sentenza impugnata, bensì si critica la correttezza del ragionamento â??in iureâ?• che ha portato la Corte territoriale ad escludere il nesso causale. Palese, poi, sarebbe lâ??errore in diritto, giacché, una volta assunto che i ladri, sia pure attraverso il finestrone del vano scala, fecero accesso al ponteggio corrispondente al quinto piano dellâ??edificio e, di lì, dapprima al balcone e poi â?? dopo aver forzato la porta della veranda â?? allâ??appartamento della A.A., risulterebbe evidente la rilevanza causale dellâ??uso del ponteggio rispetto al furto perpetrato.

3.6. Il sesto motivo denuncia â?? ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. â?? nullità della sentenza in relazione allâ??art. 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ., sotto il profilo del vizio motivazionale.

La motivazione, secondo la ricorrente, si presterebbe a molteplici censure, che ne evidenzierebbero â??lâ??assoluta incongruità logico-giuridicaâ?•.

Rileverebbero, in tale prospettiva

â?? lâ??estrema sinteticità della motivazione e la mancanza di esplicite confutazioni della sentenza di primo grado;

â?? lâ??assunzione in modo del tutto apodittico dei già menzionati elementi indiziari;

â?? la mancata disamina logico-giuridica degli elementi posti alle base della decisione e la spiegazione della loro rilevanza ed efficacia dimostrativa.

Inoltre, con irriducibile contraddizione, si riconosce che i ladri usarono il quinto piano del ponteggio, raggiunto attraverso il finestrone del vano scala condominiale, e poi si reputa il ponteggio mera occasione del furto, $\cos \tilde{A} \neg$ come incomprensibile sarebbe il passaggio della motivazione in cui si afferma che tale â??qualit \tilde{A} del ponteggio, in combinazione con il finestroneâ?• non sarebbe stata â??dedotta come titolo dellâ??azioneâ?•, pertanto esulando dal presente giudizio.

3.7. Il settimo motivo denuncia â?? ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. â?? violazione dellâ??art. 112 cod. proc. civ., sotto il profilo dellâ??omessa pronuncia.

In relazione, in particolare, allâ??ultima affermazione della sentenza impugnata (appena sopra riportata), la ricorrente evidenzia come lâ??accesso al ponteggio attraverso il finestrone del vano scala integri uno dei possibili usi anomali del ponteggio, sicché, rientrando tale circostanza nella â??causa petendiâ?• della domanda risarcitoria, il giudice dâ??appello sarebbe pure incorso nel vizio di omessa pronuncia.

- **3.8.** Infine, lâ??ottavo motivo denuncia â?? ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. â?? violazione dellâ??art. 112 cod. proc. civ., sotto il profilo dellâ??omessa pronuncia, lamentando che, in ragione dellâ??accoglimento del primo motivo del gravame incidentale, il giudice dâ??appello avrebbe omesso di pronunciarsi su tutti i motivi del gravame principale di essa A.A., che la ricorrente ha in questa sede ritrascritto.
- **4.** Hanno resistito allâ??avversaria impugnazione, con distinti controricorsi, il Condominio PRIMAVERA e la ditta CO. in GE., chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata.
- **5.** La trattazione del ricorso Ã" stata fissata ai sensi dellâ??art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
- **6.** Tutte le parti hanno presentato memoria.
- 7. Il Collegio si Ã" riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.

Motivi della decisione

- 8. Il ricorso va accolto, nei limiti di seguito precisati.
- **8.1.** Il primo motivo \tilde{A} inammissibile.
- **8.1.1.** Reputa, infatti, questo Collegio di dover dare seguito a quanto affermato â?? con arresto sopravvenuto, rispetto al presente ricorso â?? dalle Sezioni Unite di questa Corte, le quali hanno sostanzialmente espunto, dalla tassinomia di cui allâ??art. 360 cod. proc. civ., il vizio di â??travisamento della provaâ?•, trovando, al più, il suo istituzionale rimedio

nellâ??impugnazione per revocazione per errore di fatto, sempre che cada su circostanza non controversa tra le parti (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 5 marzo 2024, n. 5792, Rv. 670391-01).

Il tutto, peraltro, non senza considerare che lâ??errore â??percettivoâ?• denunciato â?? investendo solo uno dei quattro elementi (la pretesa illuminazione del ponteggio) ritenuti dalla sentenza impugnata â??sufficienti ad impedire lâ??uso anomalo del ponteggio da parte di terziâ?• â?? risulterebbe privo di decisivitÃ, da intendere quale idoneità dellâ??errore a determinare un diverso esito del giudizio (Cass. Sez. 6-5, ord. 4 ottobre 2017, n. 23238, Rv. 646308-01).

In ogni caso, la conclusione nel senso dellâ??illuminazione del ponteggio quale conseguenza di quella del cortile su cui esso poggiava integra pur sempre un accertamento di fatto, peraltro neppure implausibile (in relazione, per di più, alle circostanze dellâ??evento, occorso prima delle otto pomeridiane di un giorno di maggio), in questa sede di legittimità insuscettibile di censura.

- **8.2.** Considerazioni analoghe impongono di ritenere inammissibile pure il secondo motivo di ricorso.
- **8.2.1.** Difatti, non pu \tilde{A}^2 dirsi che la sentenza abbia omesso di esaminare il fatto costituito dall \hat{a} ??assenza di dispostivi di illuminazione e allarme, avendolo, nella sostanza, ritenuto irrilevante.

Essa, infatti, sul presupposto che il cortile su cui poggiava il ponteggio fosse illuminato, che questâ??ultimo avesse una gabbia scale per lâ??accesso chiusa al piano terra da un cancello con un lucchetto, che fosse dotato, al lato di ogni piano, delle reti elettrosaldate (aspetto sul quale si ritornerà nello scrutinare, in particolare, i motivi quinto e settimo di ricorso), che avesse, infine, due mantovane, alle quali si Ã" riconosciuta pure la funzione di precludere lâ??accesso a terzi, ha ritenuto tali elementi â??sufficienti ad impedire lâ??uso anomalo del ponteggio da parte di terziâ?• . E ciò sul rilievo che tali elementi non fossero â??smentiti dalle dichiarazioni generiche di assenza di recinzioni, di sistemi di sicurezza e chiusure ermeticheâ?•.

La Corte salernitana, dunque, mostra di ritenere la protezione idonea, a prescindere dalla presenza delle dotazioni di sicurezza, sicché essa â?? al di là della correttezza â??in iureâ?• di tale conclusione (che si vaglierà di seguito) â?? non ha affatto â??omessoâ?• di esaminare il fatto costituito dallâ??assenza di dispositivi di illuminazione e allarme.

- **8.3.** Pure il terzo motivo \tilde{A} " \hat{a} ?? per analoghe ragioni \hat{a} ?? inammissibile.
- **8.3.1.** Invero, al netto di ogni considerazione su quella che Ã" la funzione propria della â??mantovanaâ?• (ovvero, neutralizzare il rischio della caduta di calcinacci o strumenti di lavoro dalle impalcature), la valutazione sulla â??sicurezzaâ?• del ponteggio Ã" stata basata su quattro elementi, dei quali rilievo preponderante rivestono, nella valutazione della Corte territoriale,

lâ??esistenza di una â??gabbia scale per lâ??accesso chiusa al piano terra da un cancello con lucchettoâ?•, nonché la presenza â??a lato di ogni pianoâ?• di â??reti elettrosaldateâ?•. Sicché Ã" proprio su tali aspetti (e in particolare sul secondo, date le modalità con le quali risulta avvenuto lâ??ingresso dei ladri nellâ??appartamento di A.A.) che â?? come si vedrà â?? occorre focalizzare lâ??attenzione.

- **3.4.** Pure il quarto motivo \tilde{A} " inammissibile.
- **3.4.** Invero, la violazione dellâ??
art. 2727 cod. civ. non \tilde{A} " prospettata come richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni Unte (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 24 gennaio 2018, n. 1785, in particolare ai parr. 4. e ss., sebbene non massimata sul punto), ovvero evidenziando in quale misura gli indizi, alla base del ragionamento presuntivo compiuto dalla sentenza impugnata, risultino privi di quegli attributi della gravitÃ, precisione e concordanza, così come essi sono concepiti secondo il â??diritto viventeâ?• di questo Giudice di legittimità . Solo a queste condizioni, infatti, e cioÃ" â??qualora il giudice di merito sussuma erroneamente sotto i tre caratteri individuatori della presunzione (gravitA, precisione e concordanza) fatti concreti che non sono invece rispondenti a quei requisiti, il relativo ragionamento Ã" censurabile in base allâ?? art. 360, n. 3, cod. proc. civ. (e non già alla stregua del n. 5 dello stesso art. 360), competendo alla Corte di cassazione, nellâ??esercizio della funzione di nomofilachia, controllare se la norma dellâ??art. 2729 cod. civ., oltre ad essere applicata esattamente a livello di proclamazione astratta, lo sia stata anche sotto il profilo della??applicazione a fattispecie concrete che effettivamente risultino ascrivibili alla fattispecie astrattaâ? (Cass. Sez. 3, sent. 4 agosto 2017, n. 19485, Rv. 645496-02; in senso sostanzialmente analogo pure Cass. Sez. 6-5, ord. 5 maggio 2017, n. 10973, Rv. 643968-01; nonché Cass. Sez. 3, sent. 26 giugno 2008, n. 17535, Rv. 603893-01 e Cass. Sez. 3, sent. 19 agosto 2007, n. 17457, non massimata sul punto).

Per contro, esula dalla corretta prospettazione di tale vizio la pretesa â?? che costituisce il filo conduttore del presente motivo â?? di â??svolgere argomentazioni dirette puramente e semplicemente a infirmare la plausibilitĂ del ragionamento presuntivo condotto dal giudice di merito, criticando la ricostruzione del fatto che questi abbia operato ed evocando magari altri fatti che non risultino dalla motivazione, dal momento che ciò implicherebbe lo sconfinamento della censura dal paradigma della violazione dellâ??art. 2729 cod. civ. e il suo approdo in una dimensione che, se del caso, potrebbe piuttosto trovare legittimazione nel paradigma dellâ??art. 360 n. 5) cod. proc. civ., sâ??intende nei limiti del controllo della motivazione sulla â??quaestio factiâ?•, siccome chiariti da Cass. Sez. Un., n. 8053 del 2014â?• e da innumerevoli successive conformi (così, in motivazione, Cass. Sez. Lav., sent. 30 giugno 2021, n. 18611, Rv. 661649-01).

8.5. Il quinto motivo \tilde{A} , invece, fondato, al pari del settimo, da scrutinare congiuntamente, data la loro connessione.

8.5.1. Invero, la pretesa di â??degradareâ?• il ponteggio a semplice â??occasione agevolatrice del passaggio furtivoâ?•, una volta accertato che lâ??ingresso dei ladri, nellâ??appartamento di A.A., avvenne accedendo al ponteggio attraverso un finestrone del vano scala condominiale, viola i principi affermati da questa Corte, in via generale, in tema di nesso causale, nonché, specificamente, quelli concernenti la responsabilità ex art. 2043 cod. civ. degli esecutori di opere edili, in relazione ai furti perpetrati avvalendosi delle impalcature installate per la realizzazione delle stesse.

Nello scrutinare il quinto motivo deve preliminarmente osservarsi che Ã" corretta la premessa da cui muove la ricorrente, ovvero che quello denunciato Ã" un vizio di sussunzione, giacché esso Ã" ipotizzabile â??quando il giudice di meritoâ?• â?? dopo avere individuato e ricostruito, â??sulla base delle allegazioni e delle prove offerte dalle parti e comunque allâ??esito dello svolgimento dellâ??istruzione cui ha proceduto, la â??quaestio factiâ?•, cioÃ" i termini ed il modo di essere della c.d. fattispecie concreta dedotta in giudizioâ?• â?? procede non solo â??a ricondurre questâ??ultima ad una fattispecie giuridica astratta piuttosto che ad unâ??altra cui sarebbe in realtA riconducibilea?, ma anche quando, come si denuncia essere avvenuto nel caso che occupa, egli â??si rifiuta di ricondurla ad una certa fattispecie giuridica astratta cui sarebbe stata riconducibile� (così, limpidamente, Cass. Sez. 3, ord. 29 agosto 2019, n. 21772, Rv. 655084-01). Difatti, in un consimile caso, â??la valutazione così effettuata dal giudice di merito e la relativa motivazione, non inerendo più allâ??attività di ricostruzione della â??quaestio factiâ?• e, dunque, allâ??apprezzamento dei fatti storici in funzione di essa, bensì allâ??attività di qualificazione â??in iureâ?• della â??quaestioâ?• per come ricostruita, risulta espressione di un vero e proprio giudizio normativo�, sicché â??il relativo ragionamentoâ?• operato dal giudice, â??connotandosi come ragionamento giuridico (espressione del momento terminale del broccardo â??da mihi factum dabo tibi iusâ?•) Ã" controllabile e deve essere controllato dalla Corte di Cassazione nellâ??ambito del paradigma del n. 3) dellâ??art. 360 cod. proc. civ.� (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, ord. n. 21772 del 2019, cit.; in senso analogo, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 13 gennaio 2021, n. 457, non massimata sul punto).

Nella specie, lâ??accesso al ponteggio posto in corrispondenza del quinto piano â?? ancorché avvenuto attraverso un finestrone del vano scana condominiale â?? si colloca allâ??interno della serie causale che ha messo capo al fatto illecito consistente nellâ??ingresso furtivo nellâ??appartamento di A.A. Di qui, allora, la necessità di dare seguito al principio secondo cui, in â??presenza di fatti imputabili a più persone, coevi o succedutisi nel tempo, deve essere riconosciuta a tutti unâ??efficacia causativa del danno, ove abbiano determinato una situazione tale che, senza lâ??uno o lâ??altro di essi, lâ??evento non si sarebbe verificato, mentre deve attribuirsi il rango di causa efficiente esclusiva ad uno solo dei fatti imputabili quando lo stesso, inserendosi quale causa sopravvenuta nella serie causale, interrompa il nesso eziologico tra lâ??evento dannoso e gli altri fatti, ovvero quando il medesimo, esaurendo sin dallâ??origine e per forza propria la serie causale, riveli lâ??inesistenza, negli altri fatti, del valore di concausa e li releghi al livello di occasioni estraneeâ?• (Cass. Sez. 3, sent. 3 aprile 2024, n. 8778, Rv. 670700-

02).

Nella specie, il passaggio attraverso il finestrone del vano scala non esaurisce affatto, ma semmai innesca, la serie causale destinata a concludersi con la penetrazione dei ladri nella??immobile di propriet\(\tilde{A} \) esclusiva di A.A., dal momento che proprio la??utilizzazione delle impalcature ha consentito il successivo accesso al suo appartamento.

Di conseguenza, una volta negata, erroneamente, efficienza (almeno) concausale, rispetto alla perpetrazione dellâ??azione furtiva, allâ??utilizzazione del ponteggio, risulta essere rimasta priva di decisione â?? come fondatamente denunciato dalla ricorrente, con il settimo motivo dâ??impugnazione â?? la questione relativa alla possibilità di configurare quella utilizzazione come â??uso anomaloâ?•, secondo quello che Ã" il costante indirizzo interpretativo di questa Corte.

Costituisce, infatti, affermazione ripetuta quella secondo cui, in caso di â??danno derivante dal furto consumato da persona introdottasi in un appartamento servendosi delle impalcature installate per lavori di riattazione dello stabile condominiale Ã" configurabile ai sensi dellâ??art. 2043 cod. civ. la responsabilità dellâ??imprenditore che si sia avvalso di tali impalcature per lâ??espletamento dei lavori, ove siano state trascurate le ordinarie norme di diligenza e non siano state adottate le cautele idonee ad impedire un uso anomalo delle suddette impalcature; Ã" altresì configurabile la responsabilità del condominio ex art. 2051 cod. civ., atteso lâ??obbligo di vigilanza e custodia gravante sul soggetto che ha disposto il mantenimento della strutturaâ?• (così già Cass. Sez. 3, sent. 6 ottobre 1997, n. 9707, Rv. 508566-01, in senso analogo pure Sez. 3, Cass. sent. 10 giugno 1998, n. 5775, Rv. 516322-01; Cass. Sez. 3, sent. 26 aprile 2004, n. 7921, Rv. 572330-01; Cass. Sez. 3, sent. 11 febbraio 2005, n. 2844, Rv. 579721-01; Cass. Sez. 3, sent. 23 maggio 2006, n. 12111, Rv. 590844-01; Cass. Sez. 3, sent. 19 dicembre 2014, n. 26900, Rv. 633699-01; Cass. Sez. 3, sent. 30 settembre 2016, n. 19399, Rv. 642589-01).

Nella specie, dunque, una volta riconosciuto che lâ??utilizzazione del ponteggio â?? da parte dellâ??ignoto autore (o degli ignoti autori) dellâ??azione delittuosa â?? si Ã" posta come antecedente causale della commissione del furto, occorreva verificare se le specifiche misure previste per impedire lâ??accesso ad esso dal luogo in cui esso effettivamente avvenne, ovvero il finestrone posto al quinto piano del vano scale, fossero effettivamente idonee a tale scopo. In tale prospettiva, pertanto, la verifica da compiersi avrebbe dovuto investire, più che la circostanza dellâ??illuminazione del cortile che fungeva da base dellâ??installazione dei ponteggi (e la sua chiusura, al piano terra, mediante un cancello con lucchetto), le â??penetrabilità â?• o meno del ponteggio per altra via e, in primo luogo, della rete metallica elettrosaldata posta in corrispondenza di ogni singolo piano, verificando se tale accorgimento fosse, appunto, idoneo â?? anche solo alla stregua delle â??più elementari norme di diligenza e periziaâ?• â?? ad impedire lâ??uso anomalo delle impalcature, poi effettivamente impiegate per fare ingresso nellâ??appartamento di A.A.

- **8.6.** Il sesto motivo \tilde{A} " inammissibile, perch \tilde{A} © la motivazione, sebbene errata \hat{a} ??in iure \hat{a} ?• per le ragioni appena illustrate, non pu \tilde{A}^2 ritenersi \hat{a} ??apparente \hat{a} ?•.
- **8.6.1.** Essa, infatti, Ã" intellegibile, così mantenendosi al di sopra della soglia del minimo costituzionale, la verifica del cui rispetto costituisce, ormai, il solo tipo di sindacato esercitabile da questa Corte, ai sensi del vigente testo dellâ??art. 360 cod. proc. civ., come modificato dallâ?? art. 54, comma 1, lett. b), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053, Rv. 629830-01, nonché, â??ex multisâ?•, Cass. Sez. 3, ord. 20 novembre 2015, n. 23828, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 3, sent. 5 luglio 2017, n. 16502, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 1, ord. 30 giugno 2020, n. 13248, Rv. 658088-01). Nella specie, infatti, non ricorre alcuna delle â??quadrupliceâ?• ipotesi di motivazione apparente individuate dalle Sezioni Unite (cfr. Cass. Sez. Un., sent. n. 8053 del 2014, cit.), ovvero â??la â??mancanza assoluta di motivi sotto lâ??aspetto materiale e graficoâ?• e la â??motivazione apparenteâ?•; il â??contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabiliâ?• e la â??motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibileâ?•â?•, secondo la â??catalogazioneâ?• che di tale vizio ha fatto, ancora una volta, di recente, il Supremo Collegio (così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. n. 5792 del 2024, cit., in particolare al par. 10.9, pag. 24).
- **8.7.** Lâ??ottavo motivo non Ã" fondato.
- **8.8.** Non può, infatti, addebitarsi al giudice dâ??appello di non essersi pronunciato sui motivi del gravame principale proposti da A.A., avendo esso accolto quello incidentale, pervenendo così al diniego di ogni responsabilità di B.B., quale titolare di impresa individuale, nella verificazione dei danni lamentati dallâ??odierna ricorrente.

Nella specie ricorre unâ??ipotesi di c.d. â??assorbimento improprioâ?•, donde lâ??applicazione del principio secondo cui â??quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, lâ??assorbimento non comporta unâ??omissione di pronuncia (se non in senso formale) in quanto, in realtÃ, la decisione assorbente permette di ravvisare la decisione implicita anche sulle questioni assorbite, la cui motivazione Ã" proprio quella dellâ??assorbimentoâ?• (Cass. Sez. 1, ord. 12 novembre 2018, n. 28995, Rv. 651580-01; in senso analogo Cass Sez. Lav., sent. 22 giugno 2020, n. 12193, Rv. 658099-01).

Resta, peraltro, beninteso che, essendosi rivelata la sentenza impugnata, comunque, viziata, il giudice del rinvio non potrà esimersi dal pronunciare sui motivi dellâ??appello già proposti da A.A. rimanendo impregiudicata la valutazione, a farsi da quel giudice, pure dellâ??eventuale concorso della responsabilità ai sensi dellâ??art. 2051 cod. civ. dellâ??altro originario convenuto, ove ritualmente prospettata in sede di primeva impugnazione.

9. In conclusione, il ricorso va accolto quanto ai motivi quinto e settimo e la sentenza impugnata va cassata in relazione, con rinvio alla Corte dâ??Appello di Salerno, per la decisione sul merito e

sulle spese di lite, ivi comprese quelle del presento giudizio di legittimitÃ, in applicazione del seguente principio di diritto â??Ã" dotata di efficienza causale rispetto alla consumazione di un furto in appartamento, non costituendo semplice occasione dello stesso, la condotta posta in essere dallâ??esecutore di lavori edili sullo stabile condominiale che abbia installato ponteggi privi di idonee misure volte ad impedire il lorio uso anomaloâ?•.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso quanto ai motivi quinto e settimo, rigettandolo per il resto, e cassa in relazione la sentenza impugnata, con rinviando alla Corte dâ??Appello di Salerno, per la decisione sul merito e sulle spese di lite, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimitA .

Conclusione

Così deciso in Roma il 7 maggio 2025.

edia.it Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2025.

Campi meta

Massima : \tilde{A} ? configurabile la responsabilit \tilde{A} del condominio, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., per i danni derivanti dal furto consumato in un appartamento avvalendosi delle impalcature installate per lavori di riattazione dello stabile condominiale, atteso l'obbligo di vigilanza e custodia gravante sul soggetto che ha disposto il mantenimento della struttura. Supporto Alla Lettura:

Responsabilità cose in custodia

La responsabilità di cui allâ??art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto. pertanto, ai fini della responsabilitA delle cose in custodia A" sufficiente la dimostrazione da parte della??attore del nesso di causalitA fra cosa in custodia e danno.